



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

Prot. n° 13282 del 25.06.2021

Servizio Affari Generali
Ufficio Segreteria
- Sede -

Segretario Generale
- Sede -

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale – Approvazione. Parere su emendamento, proposto in momento successivo alla predisposizione della proposta e alla conseguente apposizione del parere tecnico ex art. 49 del TUEL.

Con riferimento all'oggetto, per l'inserimento nel carteggio relativo alla proposta di Deliberazione consiliare, si trasmette il parere di competenza in ordine all'emendamento *summa* trasmesso in ufficio post-istruttoria:

ARTICOLAZIONE PARERE SU EMENDAMENTO PROPOSTO:

- **All' Art. 1, dopo le parole "fini locativi", aggiungere la seguente dicitura "e/o fini abitativi";**

PARERE: non favorevole, in quanto i "fini abitativi" (che nel caso di specie devono essere riferibili, in via esemplificativa: a progetti di assistenza temporanea alloggiativa; per far fronte all'emergenza abitativa attraverso progetti rivolti alle fragilità sociali; per progetti di co-housing sociale; per l'attivazione di forme di accoglienza rientranti nell'assistenza e sostegno socio-alloggiativo temporaneo, anche gestite dall'Ambito socio-assistenziale; per altre forme di accoglienza, anche definite dalla normativa europea, gestite o promosse dal Comune, direttamente o in co-progettazione) sono naturalmente assorbiti dai precedenti articoli 6 e 7 dello Schema di Regolamento;

- **All'Art. 4, dopo le parole "la Giunta Comunale", aggiungere la seguente dicitura "previo parere non vincolante della Commissione Bilancio";**

PARERE: non favorevole, per quanto di competenza, in quanto la Commissione consiliare (*organo strumentale del consiglio e, in quanto tale, componente interno dell'organo assembleare, priva di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita*), esplicherebbe la propria attività al di fuori dei limiti delle competenze consiliari, laddove – in questo caso – la stessa attività andrebbe ad invadere la competenza dell'Organo esecutivo, quale è la Giunta Comunale;

- **All'Art. 7 dopo le parole "nonché Associazioni d'Arma, culturali, sociali e religiose", aggiungere la dicitura "di seguito denominate concessionari";**

PARERE favorevole: trattasi di specifica meramente destinata all'evitare inutili ripetizioni per l'indicazione dei soggetti utilizzatori; la normativa vigente (e la Giurisprudenza ormai consolidata) statuisce infatti che i *beni patrimoniali*

indisponibili, al pari di quelli demaniali, attesa la comune destinazione dalla soddisfazione di interessi pubblici, possono essere attribuiti in godimento a privati soltanto **nella forma della concessione amministrativa**, la quale, anche quando si configuri come concessione-contratto, implica sempre l'attribuzione dal privato di un diritto condizionato, che può essere unilateralmente soppresso dall'amministrazione stessa con la revoca dell'atto di concessione, in caso di contrasto con il prevalente interesse pubblico, laddove i beni di cui si parla sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Ente.

- All'Art. 9, dopo la dicitura “ e comunque non oltre i 10 anni” di inserire la seguente precisazione: **“E' possibile prevederne il rinnovo non mai tacito, ma dietro esplicito atto di assenso dell'Amministrazione Comunale”**. **La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al Sindaco ed all'Area di competenza almeno 6 mesi prima della scadenza e dovrà essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il concedente ha la facoltà di procedere o meno al rinnovo, con atto motivato tenendo conto delle risultanze delle attività di monitoraggio.**

PARERE favorevole: assodata l'eliminazione della dicitura “con rinnovo automatico”, presente nella precedente stesura della Commissione, stante l'inammissibilità della proroga tacita dei rapporti contrattuali posti in essere dalla P.A., il parere si intende formulato sulla parte di emendamento sopra riportata.

- All'art. 18, secondo capoverso (... “La concessione , previa contestazione, sarà dichiarata decaduta quando:...”),**dopo il punto 8, inserire un punto n. 9 “ il concessionario non si attiene alle clausole previste dal disciplinare a pena di recesso”**.

PARERE: non favorevole, per quanto di competenza: Nel senso dell'esigenza di meglio armonizzare e articolare l'uso di istituti giuridici di differente natura: il recesso (atto di natura privatistica) è un atto unilaterale di natura eccezionale generalmente previsto nei contratti ad esecuzione continuata o periodica che non indichino una precisa scadenza; la decadenza (provvedimento amministrativo di secondo grado), invece, opera sul piano amministrativo, ed è generalmente conseguenza dello spirare del termine o del venire a mancare delle condizioni soggettive od oggettive (carezza che può anche essere originaria del rapporto concessorio, ma scoperta dopo) necessarie per l'efficacia di provvedimenti amministrativi finalizzati a permettere ad un privato l'esercizio - nella fattispecie - di concessioni. Ma la decadenza può anche conseguire ad inadempimenti gravi e, in questo senso, la decadenza delle concessioni amministrative non si distingue molto dalla risoluzione per inadempimento.

- **Dopo l'art. 20 inserire l'art. 21 “Norma transitoria” che è del seguente tenore: “In sede di prima applicazione del presente Regolamento e nelle more del perfezionamento delle procedure di primo affidamento, potrà essere consentito l'uso temporaneo dell'immobile (in tutto o in parte) esclusivamente a fini istituzionali, previa adozione di specifico atto da parte della Giunta Comunale”**.

PARERE favorevole

Tanto si doveva

Il Responsabile di Settore
Dott. Lodovico Emilio Serranò
(firmato digitalmente)